

## Comune di Losine



UNIONE dei COMUNI della MEDIA VALLE CAMONICA "Civiltà dellePietre"

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29/04/2024

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 1, C. 831, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145).

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero in seguito a convocazione disposta dal Presidente, presso la SALA ADUNANZE CONSILIARI DEL COMUNE DI LOSINE, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIAPPINI MARIO - Sindaco	Sì
2. SIDONI FEDERICO - Vice Sindaco	Sì
3. PATARINI GABRIELE - Consigliere	Sì
4. MALNATI FABIO - Consigliere	Sì
5. FACCOLI ANDREA - Consigliere	Sì
6. PATERINI MARIANNA - Consigliere	Sì
7. MELOTTI ELISA - Consigliere	Sì
8. BARATTIERI DI SAN PIETRO AIMO - Consigliere	Sì
9. DO' DANIELE - Consigliere	Giust.
10. AGOSTINI PAOLO - Consigliere	Giust.
11. FARISOGLIO MARITA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Vice Segretario comunale, DOTT.SSA MAGGIONI Elisabetta, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato nell'oggetto sopra riportato posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra l'argomento specificando che si tratta di una facoltà data ai comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti e passa la parola al Vice Segretario e precisa che per il Comune di Losine non è conveniente né opportuna l'approvazione di un bilancio consolidato viste le minime partecipazione possedute dall'ente nelle società partecipate.

Dopodiché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici; seri
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Considerato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio";

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; Visto il d.Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 0 e contrari n. 0, su n. 8 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

## **DELIBERA**

- 1) DI AVVALERSI, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
- 2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
  - a tutti i responsabili di servizio;
  - all'organo di revisione economico-finanziaria.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CHIAPPINI MARIO

Il Vice Segretario Comunale MAGGIONI ELISABETTA

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate